

Ordinanza del DEFR concernente i contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe

del

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca,
visto l'articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 maggio 2011¹ sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA),
ordina:

Art. 1 Contrassegni ufficiali

¹ I contrassegni ufficiali per i prodotti di montagna e dell'alpe (contrassegno per la montagna e contrassegno per l'alpe) sono definiti nell'allegato.

² I contrassegni possono essere impiegati per la caratterizzazione di prodotti nei documenti commerciali e nella pubblicità soltanto se i prodotti caratterizzati o pubblicizzati in tal modo adempiono le esigenze dell'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe».

³ L'Ufficio federale dell'agricoltura mette a disposizione in formato elettronico gli elementi grafici dei contrassegni ufficiali nelle quattro lingue nazionali e in inglese.

⁴ Chiunque intenda impiegare elementi grafici in un'altra lingua deve farli approvare dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 2 Impiego degli elementi grafici

¹ I contrassegni possono essere impiegati da soli oppure sotto forma di contrassegno con testo.

² I contrassegni con testo devono essere alti almeno 8 mm. Quelli senza testo non devono essere riprodotti con un'altezza inferiore a 5 mm.

³ Se la riproduzione a colori non è opportuna o il colore non è conciliabile con altri contrassegni, è possibile impiegare una versione dei contrassegni in bianco e nero. In tal caso anche la croce svizzera deve essere riprodotta in bianco e nero.

⁴ Se le indicazioni riportate sull'imballaggio devono essere di un solo colore, è possibile riprodurre i contrassegni nel medesimo colore. Anche la croce svizzera deve essere riprodotta nel medesimo colore.

⁵ I contrassegni non devono essere riprodotti in un'applicazione grafica in negativo.

⁶ Se i contrassegni sono impiegati in combinazione con altri contrassegni, devono essere chiaramente separati gli uni dagli altri. Se sono impiegati con altri contrassegni di garanzia, devono avere una dimensione comparabile.

¹ RS 910.19

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... 2013

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

Johann N. Schneider-Ammann

Elementi grafici

Parte A: Contrassegno per la montagna

1. Il colore del contrassegno per la montagna (verde) è Pantone 369, quello della croce svizzera Pantone 186.
2. Il carattere è Helvetica Neue LT, Bold.



**Parte B:
Contrassegno per l'alpe**

1. Il colore del contrassegno per l'alpe (blu) è Pantone 301, quello della croce svizzera Pantone 186.
2. Il carattere è Helvetica Neue LT, Bold.

